



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REP. N. **72**

DEL **12-09-2023**

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PRO TEMPORE QUALE TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN ORDINE ALLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO COMPETENTI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. - MODALITA DI ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **settembre** alle ore **12:00**, nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del Sig. **CORTESE LUCA - SINDACO** e nelle persone dei Signori:

CORTESE LUCA	SINDACO	Presente
DE MURI FEDERICA	VICE SINDACO	Assente
CAMPESE MARIA TERESA	ASSESSORE	Presente
MOLO ALBERTO	ASSESSORE	Presente
SANTORSO GIANFRANCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Confortin Simone.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

**IL SINDACO
CORTESE LUCA**

**Il segretario comunale
Confortin Simone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

l'anno 2023 (duemilaventitre), addì dodici (dodici) del mese di settembre, alle ore 12:00, previa convocazione da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 2, dello Statuto, la Giunta comunale, così composta:

Cortese Luca	Sindaco
De Muri Federica	Vicesindaco
Campese Maria Teresa	Assessore
Molo Alberto	Assessore
Santorso Gianfranco	Assessore

si è riunita in modalità telematica, conformemente a quanto disposto dal regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 29.07.2022.

Si sono collegati mediante la piattaforma Skype i seguenti componenti:

Cortese Luca	Sindaco
Campese Maria Teresa	Assessore
Molo Alberto	Assessore
Santorso Gianfranco	Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Confortin Simone, che attesta di aver identificato mediante riconoscimento facciale, a mezzo webcam, i componenti della Giunta comunale collegati mediante l'applicazione Skype, i quali hanno risposto regolarmente all'appello. Il Segretario comunale attesta che webcam e audio di tutti i componenti della Giunta e del Segretario sono perfettamente funzionanti e consentono la comunicazione fra tutti. Ai sensi dell'art. 46, comma 4, dello Statuto, il Segretario dà atto della regolare convocazione e della validità della seduta, essendo presente la maggioranza dei componenti dell'organo collegiale.

oooooooooooooooooooooooooooo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990, come inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 61, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

RILEVATO che, nello specifico, la predetta norma attiene alla necessità che l'organo di governo dell'Amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali dell'Ente, un soggetto o un'unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei dirigenti o dei funzionari responsabili sei servizi in ordine alla definizione, nei termini di legge e/o regolamentari, dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 47 in data 27/11/1997, di approvazione del "Regolamento in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", con cui venivano altresì disciplinati i termini di conclusione dei

- procedimenti di competenza dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 28/11/2018, ad oggetto: “Art. 2 Legge 7 agosto 1990 n. 241. Approvazione integrazione elenco procedimenti amministrativi con termini di conclusione superiore a trenta giorni”;

DATO ATTO che questa Amministrazione comunale intende conformarsi alla sopra citata disposizione di legge, individuando il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo *de quo*, nonché delineando l'iter per la definizione del relativo procedimento in caso di accertata inerzia da parte del Responsabile del procedimento medesimo;

RITENUTO di dover provvedere in merito e udita la proposta del Sindaco circa l'opportunità di individuare, quale soggetto titolare del potere sostitutivo, il Segretario comunale *pro tempore*;

RITENUTO, altresì, che il potere sostitutivo di che trattasi debba essere espletato secondo le seguenti modalità:

- a) decorso inutilmente il termine ordinario previsto dalla legge o dal regolamento, o quello superiore in caso di sospensione dei termini ex art. 2, comma 7, della L. 241/1990, per la definizione e conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario comunale *pro tempore*, in qualità di titolare del potere sostitutivo, perché il medesimo si attivi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in questione;
- b) il titolare del potere sostitutivo, accertato il ritardo nella definizione del procedimento, si attiva come segue, d'ufficio o dando seguito alla richiesta dell'interessato:
 - 1) sollecita formalmente il Responsabile di Servizio competente per materia alla conclusione del procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Qualora, su uno specifico procedimento, sia previsto il coinvolgimento ovvero si renda necessario il supporto di altro e diverso Responsabile di Servizio, questi ne verrà edotto per iscritto. Il Responsabile di Servizio competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale avrà cura, anche ai fini e per le conseguenze di cui alle successive lettere, di segnalare tempestivamente al titolare del potere sostitutivo i ritardi e le inadempienze, non imputabili al medesimo Responsabile, che impediscono la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale;
 - 2) qualora, nonostante il sollecito formalizzato, il Responsabile di Servizio competente non provveda alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine assegnatogli, il titolare del potere sostitutivo provvede alla nomina di un Commissario ad acta. A detta nomina il titolare del potere sostitutivo può procedere anche nell'ipotesi in cui ritenga di non dover previamente formulare il predetto sollecito;
 - 3) le spese relative all'eventuale nomina del Commissario ad acta sono poste a totale carico del Responsabile di Servizio inadempiente. Esse saranno liquidate, nell'immediato e previo inoltro da parte del Commissario della documentazione giustificativa occorrente, con provvedimento adottato dal titolare del potere sostitutivo, il quale si attiverà, nelle forme di legge, per addivenire al recupero della somma anticipata;
- c) in conformità all'art. 2, comma 9-*quinquies*, della L. n. 241/1990, in calce ai provvedimenti rilasciati in ritardo sono chiaramente indicati il termine originario previsto dalle leggi o dai regolamenti entro il quale gli stessi dovevano essere rilasciati e quello effettivamente impiegato;
- d) in ossequio all'art. 2, comma 9-*quater*, della L. n. 241/1990, il titolare del potere

sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo (Giunta comunale), per le valutazioni e determinazioni di propria competenza, i procedimenti, suddivisi per tipologia ed Aree competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalle leggi o dai regolamenti;

e) ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 9-bis, della L. n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Responsabile inadempiente; il titolare del potere sostitutivo comunica senza indugio il nominativo del Responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare e, in caso di mancata ottemperanza, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

f) l'adozione del presente provvedimento e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute non devono comportare oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente;

g) per quanto non espressamente previsto col presente atto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i, nonché le altre specifiche disposizioni contenute nelle leggi disciplinanti i rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione;

PRECISATO che le disposizioni contenute nel presente provvedimento attengono e si riferiscono esclusivamente ai procedimenti avviati su istanza di parte e che si devono concludere, nel termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti, con l'adozione di un provvedimento finale avente valenza esterna e tendente a riscontrare in termini positivi o negativi l'istanza presentata;

ACQUISITO, sulla proposta del presente provvedimento, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto la proposta di deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa e/o diminuzione di entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale: *“Gli amministratori ... devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

ATTESA la propria competenza formale a provvedere, trattandosi, nella specie, di atto di organizzazione degli uffici e dei servizi ex art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi ed accertati,

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile titolare del procedimento, nella persona del Segretario comunale *pro tempore* di questo Ente;
3. di dare atto che il potere sostitutivo di che trattasi deve essere espletato secondo le seguenti modalità:
 - a) decorso inutilmente il termine ordinatorio previsto dalla legge o dal regolamento, o quello superiore in caso di sospensione dei termini ex art. 2, comma 7, della L. 241/1990, per la definizione e conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario comunale *pro tempore*, in qualità di titolare del potere sostitutivo, perché il medesimo si attivi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in questione;
 - b) il titolare del potere sostitutivo, accertato il ritardo nella definizione del procedimento, si attiva come segue, d'ufficio o dando seguito alla richiesta dell'interessato:
 - 1) sollecita formalmente il Responsabile di Servizio competente per materia alla conclusione del procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Qualora, su uno specifico procedimento, sia previsto il coinvolgimento ovvero si renda necessario il supporto di altro e diverso Responsabile di Servizio, questi ne verrà edotto per iscritto. Il Responsabile di Servizio competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale avrà cura, anche ai fini e per le conseguenze di cui alle successive lettere, di segnalare tempestivamente al titolare del potere sostitutivo i ritardi e le inadempienze, non imputabili al medesimo Responsabile, che impediscono la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale;
 - 2) qualora, nonostante il sollecito formalizzato, il Responsabile di Servizio competente non provveda alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine assegnatogli, il titolare del potere sostitutivo provvede alla nomina di un Commissario ad acta. A detta nomina il titolare del potere sostitutivo può procedere anche nell'ipotesi in cui ritenga di non dover previamente formulare il predetto sollecito;
 - 3) le spese relative all'eventuale nomina del Commissario ad acta sono poste a totale carico del Responsabile di Servizio inadempiente. Esse saranno liquidate, nell'immediato e previo inoltro da parte del Commissario della documentazione giustificativa occorrente, con provvedimento adottato dal titolare del potere sostitutivo, il quale si attiverà, nelle forme di legge, per addivenire al recupero della somma anticipata;
 - c) in conformità all'art. 2, comma 9-*quinquies*, della L. n. 241/1990, in calce ai

- provvedimenti rilasciati in ritardo sono chiaramente indicati il termine originario previsto dalle leggi o dai regolamenti entro il quale gli stessi dovevano essere rilasciati e quello effettivamente impiegato;
- d) in ossequio all'art. 2, comma 9-*quater*, della L. n. 241/1990, il titolare del potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo (Giunta comunale), per le valutazioni e determinazioni di propria competenza, i procedimenti, suddivisi per tipologia ed Aree competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalle leggi o dai regolamenti;
 - e) ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 9-bis, della L. n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Responsabile inadempiente; il titolare del potere sostitutivo comunica senza indugio il nominativo del Responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare e, in caso di mancata ottemperanza, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;
 - f) l'adozione del presente provvedimento e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute non devono comportare oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente;
 - g) per quanto non espressamente previsto col presente atto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i, nonché le altre specifiche disposizioni contenute nelle leggi disciplinanti i rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione;
4. di precisare che le disposizioni contenute nel presente provvedimento attengono e si riferiscono esclusivamente ai procedimenti avviati su istanza di parte e che si devono concludere, nel termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti, con l'adozione di un provvedimento finale avente valenza esterna e tendente a riscontrare in termini positivi o negativi l'istanza presentata;
 5. di precisare altresì che il presente provvedimento ha natura regolamentare e viene adottato dalla Giunta comunale quale atto di organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
 6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale, nonché ai Responsabili di Servizio;
 7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, oltre che all'Albo pretorio on line, anche nel sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "Attività e procedimenti", sottosezione di secondo livello "Tipologie di procedimento", unitamente ad apposita scheda informativa/esplicativa contenente i riferimenti e contatti del titolare del potere sostitutivo nonché le modalità di attivazione del servizio a richiesta degli interessati; collegamento ben visibile di tali informazioni dovrà essere presente nella homepage del sito istituzionale;
 8. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per riconosciuta urgenza.